

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 6 novembre 2006**

**che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca**

*[notificata con il numero C(2006) 5171]*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/766/CE)

(GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Decisione 2008/156/CE della Commissione del 18 febbraio 2008	L 50	65	23.2.2008
► <b><u>M2</u></b>	Decisione 2009/951/UE della Commissione del 14 dicembre 2009	L 328	70	15.12.2009



## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2006

**che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca**

*[notificata con il numero C(2006) 5171]*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/766/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni particolari per l'importazione di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi, gasteropodi marini e prodotti della pesca dai paesi terzi sono stabilite nel regolamento (CE) n. 854/2004.
- (2) La decisione 97/20/CE della Commissione <sup>(2)</sup> fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini, mentre la decisione 97/296/CE della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana.
- (3) Occorre stabilire gli elenchi dei paesi terzi e dei territori che soddisfano i criteri di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 854/2004 e che sono pertanto in grado di garantire che i molluschi bivalvi, i tunicati, gli echinodermi, i gasteropodi marini e i prodotti della pesca esportati nella Comunità rispettano le condizioni sanitarie fissate per tutelare la salute dei consumatori. È tuttavia opportuno autorizzare l'importazione di muscoli adduttori dei pettinidi non d'acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi, anche dai paesi terzi che non figurano in tale elenco.
- (4) Le autorità competenti dell'Australia, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay hanno fornito garanzie adeguate che le condizioni applicabili ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini vivi sono equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria pertinente.
- (5) Le autorità competenti dell'Armenia, della Bielorussia e dell'Ucraina hanno fornito garanzie adeguate che le condizioni applicabili ai prodotti della pesca sono equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria pertinente.
- (6) Occorre pertanto abrogare le decisioni 97/20/CE e 97/296/CE e sostituirle con una nuova decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

<sup>(2)</sup> GU L 6 del 10.1.1997, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/469/CE (GU L 163 del 21.6.2002, pag. 16).

<sup>(3)</sup> GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/200/CE (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 50).

**▼B**

- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Importazioni di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini**

1. L'elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, figura nell'allegato I della presente decisione.

2. In deroga a quanto disposto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, il paragrafo 1 non si applica ai muscoli adduttori dei pettinidi non d'acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi, che possono essere importati anche dai paesi terzi che non figurano nell'elenco di cui al paragrafo 1.

*Articolo 2***Importazioni di prodotti della pesca**

L'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, figura nell'allegato II della presente decisione.

*Articolo 3***Abrogazione**

Le decisioni 97/20/CE e 97/296/CE sono abrogate.

I riferimenti alla decisioni abrogate si intendono fatti alla presente decisione.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼ M1

## ALLEGATO I

▼ M2

Elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, congelati o trasformati destinati al consumo umano <sup>(1)</sup>

▼ M1

Codice ISO	Paesi	Commenti
AU	AUSTRALIA	

▼ M2

CA	CANADA	
----	--------	--

▼ M1

CL	CILE	Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.
----	------	---

▼ M2

GL	GROENLANDIA	
----	-------------	--

▼ M1

JM	GIAMAICA	Unicamente gasteropodi marini.
----	----------	--------------------------------

JP	GIAPPONE	Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.
----	----------	---

KR	COREA DEL SUD	Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.
----	---------------	---

MA	MAROCCO	I molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie <i>Acanthocardia tuberculatum</i> devono essere corredati: a) da un certificato sanitario supplementare secondo il modello di cui alla parte B dell'appendice V dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27); e b) dai risultati analitici dell'esame che dimostra che i molluschi non contengono un tenore di tossina PSP rilevabile con il metodo di analisi biologico.
----	---------	---

NZ	NUOVA ZELANDA	
----	---------------	--

PE	PERÙ	Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.
----	------	---

TH	THAILANDIA	Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.
----	------------	---

TN	TUNISIA	
----	---------	--

TR	TURCHIA	
----	---------	--

▼ M2

US	STATI UNITI D'AMERICA	Solo fino al 1° luglio 2010 e escluse le importazioni di molluschi bivalvi provenienti dai seguenti stati: Florida, Texas, Mississippi, Alabama e Louisiana.;
----	-----------------------	---

▼ M1

UY	URUGUAY	
----	---------	--

VN	VIETNAM	Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.
----	---------	---

<sup>(1)</sup> Compresi quelli che rientrano nella definizione di prodotti della pesca di cui all'allegato I, punto 3.1 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

▼ M2

## ALLEGATO II

**Elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano diversi da quelli contemplati dall'allegato I della presente decisione**

[Paesi e territori di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 854/2004]

Codice ISO	Paesi	Restrizioni
AE	EMIRATI ARABI	
AG	ANTIGUA E BARBUDA	Unicamente astici vivi
AL	ALBANIA	
AM	ARMENIA	Unicamente gamberi selvatici vivi, gamberi di fiume non d'allevamento sottoposti a trattamento termico e gamberi di fiume non d'allevamento congelati.
AN	ANTILLE OLANDESI	
AO	ANGOLA	
AR	ARGENTINA	
AU	AUSTRALIA	
AZ	AZERBAIGIAN	Unicamente caviale.
BA	BOSNIA-ERZEGOVINA	
BD	BANGLADESH	
BJ	BENIN	
BR	BRASILE	
BS	BAHAMAS	
BY	BIELORUSSIA	
BZ	BELIZE	
CA	CANADA	
CG	CONGO	Unicamente prodotti della pesca catturati, eviscerati (se del caso), congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.
CH	SVIZZERA	
CI	COSTA D'AVORIO	
CL	CILE	
CN	CINA	
CO	COLOMBIA	
CR	COSTA RICA	
CU	CUBA	
CV	CAPO VERDE	
DZ	ALGERIA	
EC	ECUADOR	
EG	EGITTO	
ER	ERITREA	
FK	ISOLE FALKLAND	

▼ M2

Codice ISO	Paesi	Restrizioni
GA	GABON	
GD	GRENADA	
GH	GHANA	
GL	GROENLANDIA	
GM	GAMBIA	
GN	GUINEA	Unicamente pesci che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall'eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento. Non si applica la riduzione di frequenza dei controlli materiali di cui alla decisione 94/360/CE della Commissione (GU L 158 del 25.6.1994, pag. 41).
GT	GUATEMALA	
GY	GUYANA	
HK	HONG KONG	
HN	HONDURAS	
HR	CROAZIA	
ID	INDONESIA	
IL	ISRAELE	
IN	INDIA	
IR	IRAN	
JM	GIAMAICA	
JP	GIAPPONE	
KE	KENYA	
KR	COREA DEL SUD	
KZ	KAZAKSTAN	
LK	SRI LANKA	
MA	MAROCCO	
ME	MONTENEGRO	
MG	MADAGASCAR	
MM	MYANMAR	Unicamente prodotti della pesca selvatici catturati e congelati (pesci, gamberetti e scampi d'acqua dolce o di mare).
MR	MAURITANIA	
MU	MAURIZIO	
MV	MALDIVE	
MX	MESSICO	
MY	MALAYSIA	
MZ	MOZAMBICO	
NA	NAMIBIA	
NC	NUOVA CALEDONIA	
NG	NIGERIA	
NI	NICARAGUA	
NZ	NUOVA ZELANDA	

## ▼ M2

Codice ISO	Paesi	Restrizioni
OM	OMAN	
PA	PANAMA	
PE	PERÙ	
PF	POLINESIA FRAN- CESE	
PG	PAPUA NUOVA GUINEA	
PH	FILIPPINE	
PM	SAINT PIERRE E MIQUELON	
PK	PAKISTAN	
RS	SERBIA Escluso il Kosovo quale definito dalla ri- soluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.	Unicamente pesce selvatico intero e fresco catturato in mare.
RU	RUSSIA	
SA	ARABIA SAUDITA	
SB	ISOLE SALOMONE	
SC	SEYCHELLES	
SG	SINGAPORE	
SH	SANT'ELENA Escluse le isole di Tristan da Cunha e Ascensione.	
SN	SENEGAL	
SR	SURINAME	
SV	EL SALVADOR	
TG	TOGO	Unicamente astici vivi.
TH	THAILANDIA	
TN	TUNISIA	
TR	TURCHIA	
TW	TAIWAN	
TZ	TANZANIA	
UA	UCRAINA	
UG	UGANDA	
US	STATI UNITI	
UY	URUGUAY	
VE	VENEZUELA	
VN	VIETNAM	
YE	YEMEN	

**▼M2**

Codice ISO	Paesi	Restrizioni
YT	MAYOTTE	
ZA	SUD AFRICA	
ZW	ZIMBABWE	